



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052



UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO PROGRAMMATO NELLE AREE DI MELEZET – LES ARNAUDS e COLOMION PERIODO DAL 01/03/2014 E FINO AL 30/04/2016

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, in merito al servizio di manutenzione e gestione degli impianti d'innevamento programmato nelle aree sciabili di Melezet/Les Arnauds/Colomion, comprensivo della messa a disposizione di personale idoneo a gestire il servizio e di un numero adeguato di mezzi battipista, oltre a tutte le attività volte a mettere in sicurezza e mantenere in efficienza i predetti impianti.

Si specifica che per la sola stagione 2013/2014, considerando i presumibili tempi di aggiudicazione del presente appalto ed il conseguente approssimarsi della stagione sciistica, il Comune di Bardonecchia, ha previsto con procedura separata l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato all'attuale gestore delle piste per il periodo intercorrente dall'inizio della campagna di innevamento fino alla data del 28/02/2014.

Si richiamano integralmente i seguenti documenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 36-6553 del 22.10.2013;
- Determina Dirigenziale – Settore Turismo – n. 485 del 23.10.2013 e relativi allegati;
- Determina Dirigenziale – Settore Turismo – n. 568 del 22.11.2013 e relativi allegati.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene fissata in 2 anni e 2 mesi dalla data di attivazione del servizio decorrenti dal 01/03/2014 e fino al 30/04/2016.

Allo scadere dell'appalto, il soggetto affidatario dovrà restituire gli impianti al Committente riconsegnando le chiavi unitamente ad una relazione riguardante la descrizione e lo stato manutentivo degli stessi, nonché il programma degli interventi previsti per il successivo periodo estivo.

La committenza si riserva inoltre la facoltà prevista all'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

ART. 3 - CANONE DELL'APPALTO -

Il corrispettivo complessivo per la durata dell'appalto viene fissato in € 2.150.000,00 oltre IVA, di cui € 2.085.500,00 per l'espletamento del servizio ed € 64.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, così suddivisi:

- I. 1° stagione invernale (2013/2014) – dal 01/03/2014 al 30/04/2014 € 270.000,00 oltre IVA di legge di cui € 8.100,00 per oneri per la sicurezza
- II. 2° stagione invernale (2014/2015) € 940.000,00 oltre IVA di legge di cui € 28.200,00 per oneri per la sicurezza;
- III. 3° stagione invernale (2015/2016) € 940.000,00 oltre IVA di legge di cui € 28.200,00 per oneri per la sicurezza

Per la determinazione delle spese relative alla gestione degli impianti di innevamento si è tenuto conto, tra l'altro, della lunghezza di tutte le linee di innevamento delle aree sciabili di Melezet/Les Arnauds/Colomion (pubblico + privato pari attualmente a metri 19.424 di tubazioni per la produzione di neve e 8.615 m per la adduzione di acqua). Il corrispettivo viene suddiviso per stagioni invernali, come sopra riportato.

Il corrispettivo riferito ai compensi soprariportati, sarà corrisposto in due rate a seguito dell'erogazione del contributo da parte della Regione e previa apposita rendicontazione da produrre entro il 31 gennaio (per i mesi di ottobre, novembre e dicembre) ed entro il 30 maggio (per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile) di ogni anno. Per la prima stagione (2013/2014) la rendicontazione sarà unica al 30 maggio 2014.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24.12.1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 n. 724, il corrispettivo è soggetto a revisione periodica. La revisione viene operata annualmente, a decorrere dal II° anno di durata del contratto. Il corrispettivo di cui sopra sarà pertanto aggiornato in ragione del 50% tenendo conto delle variazioni annuali del costo dell'energia elettrica e, per il restante 50%, tenendo conto delle variazioni annuali del costo della manodopera. Al fine di individuare i parametri di aggiornamento si assumono come valori la variazione del Prezzo Unico Nazionale (PUN) desumibile dalle quotazioni della Borsa Elettrica pubblicate su Il Sole 24 Ore e sul sito www.mercatoelettrico.org e la variazione della retribuzione minima di base prevista dal C.C.N.L. di settore. Nel caso di vacanza contrattuale la quota di corrispettivo sarà adeguata sulla base dell'indice previsionale IPCA pubblicato dall'ISTAT.

Il primo corrispettivo rivalutato avrà decorrenza dal secondo periodo invernale.

ART. 4 - ELENCO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti oggetto del contratto sono:

- a. Sistema d'innevamento programmato "Melezet" area sciistica Melezet;
- b. Sistema d'innevamento programmato "Colomion – les Arnauds" area sciistica Colomion;

Le allegate planimetrie e schede tecniche rappresentano gli elementi essenziali degli impianti prima citati.

ART. 5 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO E COMPITI DELL'APPALTATORE

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con "rischio di impresa", con propri mezzi e capitali. I compiti in capo al futuro appaltatore saranno:

- I. produrre, con gli impianti di cui all'articolo 4 e con le modalità riportate in questo capitolato nelle aree territoriali afferenti, non appena si determinino le adeguate condizioni meteorologiche, la neve in quantità sufficiente per garantire la fruibilità e la sicurezza delle piste da sci, garantendo altresì la movimentazione e la battitura della neve prodotta, utilizzando personale, strutture ed attrezzature proprie. Resta inteso che l'intera gestione dell'innevamento programmato resterà, quanto a modalità, tempistiche, priorità di intervento sulle aree ecc., ed ai sensi dell'art. 21 della L.R. 2/2009, ad esclusiva discrezione del Gestore delle Piste;
- II. dare attuazione a tutte le misure necessarie per garantire la maggiore efficienza possibile del servizio, perseguendo in particolare l'obiettivo del risparmio energetico e delle risorse idriche;
- III. effettuare tutti gli interventi di manutenzione sugli impianti di cui agli art. 4, in conformità a quanto previsto dal manuale per la manutenzione che le parti dichiarano di conoscere, anche e soprattutto al fine del corretto funzionamento degli impianti stessi;
- IV. garantire la corretta conservazione degli impianti oggetto del presente contratto, di cui è costituito custode, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nei disciplinari di esercizio;
- V. eseguire o far eseguire gli interventi di sostituzione totale o parziale degli impianti non riparabili, posti a carico del Committente secondo quanto previsto al successivo articolo 7;
- VI. stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni da responsabilità civile legata all'uso degli impianti, con onere di trasmissione della copia della polizza alla Committente; rimane inoltre a carico del gestore dell'impianto l'onere della stipulazione di polizza assicurativa per i rischi connessi alla responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni per responsabilità civile verso terzi o nei confronti dei prestatori di lavoro, che per qualsiasi motivo non fossero coperti dalle suddette polizze assicurative, resteranno comunque a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, purché al medesimo imputabili. L'Appaltatore esonera inoltre espressamente la Committente da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall'uso degli impianti di proprietà pubblica, fatto salvo per casi discendenti da difetti progettuali e/o costruttivi degli impianti di proprietà pubblica;
- VII. assumere la titolarità e la responsabilità nei confronti degli enti erogatori, tutte le utenze relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, ecc., con totale esonero della Committente da qualsiasi obbligo e responsabilità in merito. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico

comportasse rilevanti maggiori oneri rispetto a quelli attuali le parti si impegnano a ridefinire il corrispettivo sulla base di tale circostanza.

- VIII. a trasmettere annualmente al committente copia di tutti i contratti di fornitura attivati;
- IX. rispettare tutte le disposizioni vigenti e di futura emanazione inerenti la materia oggetto del presente contratto e ad attivarsi per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e quant'altro necessario per la gestione amministrativa degli impianti stessi;
- X. garantire inoltre che per il funzionamento e l'uso degli impianti si avvarrà di operatori qualificati, in possesso delle necessarie competenze tecniche;
- XI. effettuare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sia agli impianti che agli immobili oggetto del presente appalto, comunicando alla proprietà la priorità degli interventi manutentivi;
- XII. osservare le modalità di gestione indicate nella relazione di svolgimento del servizio prodotta in sede di gara;

A titolo indicativo e non esaustivo si ricorda che l'appaltatore dovrà anche coordinarsi con l'attuale gestore delle piste al fine di assumere la titolarità e volturare contratti di utenze ed ottenere concessioni necessarie all'espletamento dell'attività.

Al termine del periodo di affidamento gli impianti ritorneranno nella disponibilità gestionale del Comune.

ART. 6 –COMPITI DEL COMMITTENTE

Il Committente provvederà a:

- I. affidare e consegnare all'aggiudicatario, contestualmente alla stipula del presente contratto, gli impianti di cui all'articolo 4, attraverso la consegna delle chiavi e la firma degli stati di consistenza, il tutto necessario per l'espletamento dell'attività di gestione degli impianti e di produzione della neve;
- II. assumere a proprio carico, relativamente agli impianti di innevamento di cui all'articolo 4, gli interventi di sostituzione degli impianti o parti di essi secondo quanto previsto al successivo articolo 7.
- III. mantenere a proprio carico gli oneri connessi alle polizze assicurative relative agli impianti di proprietà pubblica contro i rischi dell'incendio, rischi accessori, furto, allagamenti, atti vandalici, fenomeni naturali, con l'esclusione della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile legata all'uso degli impianti medesimi;
- IV. garantire che tutto quanto consegnato sia conforme alle vigenti normative e regolarmente collaudato;
- V. garantire, al rientro in possesso degli impianti di sua proprietà, con ogni necessario presidio e mezzo antinfortunistico, la messa in sicurezza ed il mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione delle apparecchiature per la produzione della neve presenti sulle piste, o in alternativa rimuoverli, al fine di consentire l'utilizzo in sicurezza delle piste anche solo in caso di idoneo innevamento naturale.

ART. 7 – INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PARZIALE O TOTALE DI COMPONENTI DI IMPIANTO – MODALITA' OPERATIVE

Sono a carico della Committente, relativamente agli impianti sulle aree di cui al presente CSA, tutti i necessari interventi di sostituzione degli impianti o parti degli stessi causati da vetustà, nonché da eventi non prevedibili comprese valanghe, fulmini, frane, allagamenti.

Gli interventi di sostituzione totale o parziale saranno trattati con la metodologia di seguito specificata:

I. Impianto a riposo o interventi che non rivestono particolare urgenza

Laddove si determinasse la necessità di eseguire interventi di sostituzione, come sopra definita, durante il periodo di riposo dell'impianto, l'Appaltatore provvederà ad inoltrare alla Committente, o a chi per essa, tutti i documenti tecnici ed i preventivi per l'approfondimento tecnico – economico della questione; nei 15 giorni successivi all'inoltro, la Committente, o chi per essa, verificherà ed eventualmente approverà formalmente l'intervento. Qualora ricorrano le condizioni, il committente provvederà ad emettere idoneo ordinativo di spesa.

II. Impianto in esercizio – interventi di particolare urgenza

Laddove si determinasse la necessità di eseguire gli interventi di sostituzione di cui sopra, in quanto la loro esecuzione condiziona l'intero sistema sciistico della Stazione, o parte importante di esso, il

gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare alla Committente, o a chi per essa, tutti i documenti tecnici ed i preventivi per l'approfondimento tecnico – economico della questione; nei 2 giorni successivi all'inoltro, la Committente, o chi per essa, verificherà ed eventualmente approverà l'intervento; fatto salvo che dovranno essere necessariamente approvati gli interventi che non originino da eventi non prevedibili comprese valanghe, fulmini, frane, allagamenti. Qualora ricorrano le condizioni, il committente provvederà ad emettere idoneo ordinativo di spesa.

ART. 8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile verso la committenza, per quanto riguarda il buon funzionamento del servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento dello stesso.
2. L'Appaltatore inoltre, resta responsabile nei confronti della committenza dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla sollevata ed indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente capitolato speciale
3. L'appaltatore è responsabile della messa in sicurezza degli impianti di innevamento e dei generatori di neve ai sensi dell'art.21 della L.R. n.2 del 26/01/2009 e s.m.i. durante il periodo di apertura all'esercizio delle piste. Per lo svolgimento di tale attività dovrà essere dotato in proprio di tutto il materiale necessario (reti, materassi, ecc.) e delle professionalità idonee e qualificate.

ART. 9 – RAPPORTI TRA L'APPALTATORE E IL GESTORE DELLE PISTE

A richiesta del Gestore delle Piste, dovrà essere istituito un ufficio di direzione composto da:

1. Un rappresentante della committenza;
2. Un rappresentante dell'appaltatore;
3. Il Gestore delle Piste (di alla L.R. 2/2009) o un suo delegato;

Tale ufficio avrà il compito di definire le modalità e le tempistiche di attivazione degli impianti d'innevamento, le modalità per la successiva movimentazione della neve prodotta, garantire l'esistenza delle condizioni di sicurezza indicate nei documenti allegati al presente CSA e al Documento Valutazione Rischi, tempo per tempo, redatto dal Gestore delle Piste.

In ogni caso il Gestore delle Piste avrà facoltà, qualora il servizio non fosse reso in conformità a quanto previsto dai documenti di cui sopra e le condizioni di sicurezza non fossero ritenute adeguate, di richiedere azioni correttive ed eventualmente di chiudere le piste.

ART. 10 - PERSONALE -

1. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
2. Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro; a tal fine ogni tre mesi fornirà alla committenza copia delle ricevute relative al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali del personale impiegato.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dalla committenza o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stessa committenza comunica all'Appaltatore e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
4. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla committenza, né a titolo di risarcimento di danni.
5. La committenza, si riserva anche la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione dell'Appaltatore dalle future gare in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 11 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMITTENZA. -

Il committente nominerà ed inserirà nell'accordo con l'Appaltatore il soggetto, che potrà avvalersi di collaboratori, al quale saranno affidati i compiti di effettuare la sorveglianza ed il controllo del servizio. A tale soggetto dovrà essere permesso l'accesso a tutti gli impianti oggetto di concessione.

ART.12 - RESPONSABILITA' CIVILE E SPESE LEGALI

1. Ogni responsabilità per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio graverà esclusivamente sull'Appaltatore.

2. I risarcimenti, i rimborsi e le spese legali che risultassero a carico della committenza per fatto e colpa dell'Appaltatore, saranno addebitate al medesimo.

ART.13 - ASSICURAZIONI

1. Grava sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo contrattuale - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la copertura assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, mediante apposita polizza (o appendice a polizza preesistente) ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), anche ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione, pena la revoca dell'affidamento.

2. Sempre a pena di revoca, la polizza dovrà possedere le specifiche minime che seguono:

- I massimali di risarcimento saranno adeguati all'effettiva consistenza del rischio e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:
 - Ambito RCT: euro cinquemilioni unico per sinistro;
 - Ambito RCO: euro cinquemilioni per sinistro, con il limite di euro unmilione cinquecentomila per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.
- I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.
- La polizza sarà mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.
- La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'appalto; a tale proposito, l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare al Committente, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la committenza ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime. Del pari, la committenza ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento.

ART.14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. L'aggiudicatario sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con offerta economica aggiuntiva superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo una copia della certificazione di qualità con annessa autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e fotocopia di un

documento di identità in corso di validità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

3. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

4. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della committenza.

5. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. nr.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Bardonecchia- Piazza De Gasperi, 1 – 10052 Bardonecchia (TO).

7. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) , che dovrà essere rilasciata entro tre mesi dalla scadenza del contratto da parte della committenza beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della committenza qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

9. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

10. L'ammontare residuo pari al venticinque percento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

ART.15 - ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La committenza si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo.

ART.16 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C..

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell'importo complessivo contrattuale.

2. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedasi disciplinare di gara).

3. Il subappalto è disciplinato dall'art.118 del Codice dei Contratti cui espressamente si rinvia.

4. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti della committenza, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.21 della Legge nr.646/82, così come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 29/04/1995 nr.139, convertito nella Legge 28/06/1995 nr.246.

6. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla committenza con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art.38 del Codice dei Contratti e di cui all'art.10 della Legge nr.575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART.18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto senza il consenso del committente, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.51 del Codice dei Contratti.

2. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della committenza al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART.19 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'a committenza proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la committenza ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART.20 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario dovrà indicare il responsabile dell'esecuzione dell'appalto, che costituirà l'interfaccia di riferimento fra lo stesso e la committenza.

ART.21 - PENALITA'

1. Per la contestazione di anomalie imputabili all'Appaltatore, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio, e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà una penale da € 500,00 (cinquecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione fideiussoria definitiva, e di affidare l'appalto alla Ditta seconda classificata nella gara per l'aggiudicazione della gestione del servizio, con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria.

2. Le penali accumulate verranno scalate dalle rate che il Committente dovrà versare all'appaltatore. Tutto quanto sopra, compresa l'applicazione delle penali, dovrà comunque essere stato oggetto di formale contestazione scritta e messa in mora, anche al fine di consentire in caso di disaccordo l'accertamento giudiziari di quanto contestato, all'ottenimento del quale si potrà dar seguito all'applicazione delle penali o quant'altro.

ART.22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il contratto potrà essere risolto dalla parte non inadempiente nei seguenti casi:

- Fallimento dell'Appaltatore o dei suoi aventi causa
- Grave inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 5
- Mancato pagamento da parte del Committente anche di una sola rata del corrispettivo nel termine di 180 giorni dalla sua scadenza; in tale ipotesi di inadempimento l'appaltatore potrà comunque sospendere il servizio purché tale sospensione non operi nel periodo di apertura delle piste.
- Ogni altro caso previsto dalla legge.

2. La risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte dell'Appaltatore delle proprie controdeduzioni.

3. In caso di risoluzione la cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla committenza.

4. La committenza si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la committenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.38 del D.Lgs. n°163/2006;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della committenza.

5. In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla committenza tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Tutto quanto sopra dovrà comunque essere stato oggetto di formale contestazione scritta e messa in mora, anche al fine di consentire in caso di disaccordo l'accertamento giudiziari di quanto contestato, all'ottenimento del quale si potrà dar seguito alla risoluzione.

ART.23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, sono da intendersi a totale carico dell'Appaltatore.

ART.24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla committenza.

ART.25 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

ART.26 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

ART.27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. nr.196 del 30/06/2003 il prestatore di servizi è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

2. Il prestatore di servizi dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART.28 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia) e s.m.i. a cui si fa integrale rinvio.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della suddetta legge, l'Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del "conto corrente dedicato", nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso. La summenzionata comunicazione dovrà essere espletata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

ART.29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

2. L'Appaltatore si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza degli impianti di innevamento programmato e delle condizioni e modalità di gestione del servizio.

3. La committenza, da parte sua, notificherà all'Appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Bardonecchia, li 17 dicembre 2013

Il Responsabile dell'Area
Ing. Antonio TOMASELLI

Allegati al C.S.A.:

- Stato di consistenza degli impianti;
- Planimetria aree sciabili – impianti innevamento programmato;
- N. 3 elaborati per la sicurezza forniti dal gestore delle piste
- N. 2 Manuali di manutenzione impianti.